



 ecocerved

La gestione dei rifiuti nelle attività **AGRICOLE**

Reggio Calabria

8 Ottobre 2015

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data dello svolgimento del seminario

Definizione di Rifiuti

Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

E' **rifiuto** " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

FOCUS: ai sensi dell'art. 184, c.2 , lett. a) D.lgs. 152/06 gli scarti agricoli sono di norma classificati come Rifiuti Speciali.

L'impresa agricola è tenuta quindi ad adempiere alle regole previste alla parte quarta del codice ambientale in materia di rifiuti (D.lgs. 152/06), in qualità di produttori iniziali di rifiuti.

Definizione

di

Produttore di rifiuti

Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015

E' "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il **soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

FOCUS: in agricoltura è possibile porsi in due diversi contesti:

I rifiuti generati all'interno delle abitazioni rurali sono classificati urbani, così come in tutti i contesti abitativi, ovviamente tali rifiuti sono gestiti come urbani, quindi dal gestore del servizio pubblico;

I rifiuti generati durante lo svolgimento delle attività agricole o agro/industriali sono classificati rifiuti speciali (-> art. 184 comma 3 lett. a) D.lgs. 152/06) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c. .

Definizione

di

Imprenditore Agricolo

L'articolo 2135 del codice civile definisce **l'Imprenditore agricolo** come:

1. ...chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Modificato dall'art. 1, D.lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Sono esclusi:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio ...,
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato,
- rifiuti radioattivi,
- i materiali esplosivi in disuso,
- **le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana,**

..... ancora

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

.....

- le acque di scarico,
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002,
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117,
- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

Definizione di Sottoprodotto

Cessazione qualifica rifiuti

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

che soddisfa **le condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
o che rispetta **i criteri stabiliti** in base all'articolo 184-bis, comma 2.

Quindi non sono rifiuti

Art. 184 ter D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto ad operazioni di recupero (ovviamente operazioni che devono essere preventivamente autorizzare), inclusa la valutazione visiva.

Quindi sono rifiuti e a seguito di un trattamento non sono più tali.

Responsabilità della gestione dei rifiuti

Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006

- ➡ Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono:
- direttamente al loro trattamento,
 - oppure li consegnano ad un intermediario/commerciante, a ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,
 - o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Deve essere garantita LA TRACCIABILITA' dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale

- ➡ Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:
- **Iscritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
 - **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento
- ➡ La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la **CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA'** (art. 188 D.lgs. 152/06).
IMPORTANTE: Utilizzare sempre un contratto.

Sfalci, potatura e rifiuti vegetali

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

Art. 184, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Sono rifiuti urbani ..

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini parchi aree cimiteriali ..


Parere Min . Amb . del 27/5/2015

Ciò chiarito, pare utile precisare come le considerazioni suesposte valgano anche con riferimento ai residui di manutenzione del verde che possono essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, quando siano impiegati nel rispetto delle specifiche norme di settore (ad esempio - come nell'ipotesi dei materiali esclusi dalla disciplina rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 cit. - il rispetto della disciplina in materia di combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici) e sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06.

Al riguardo, si precisa come, in relazione alla fattispecie descritta, la nozione di residuo produttivo vada intesa in un'accezione ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalle attività indicate (manutenzione del verde), come anche

Classificazione D.lgs. 152/2006

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006



Attribuzione codici CER /1

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

Attribuzione codici CER /2

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	
0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca	
	020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	020102	scarti di tessuti animali
	020103	scarti di tessuti vegetali
	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
	020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
	020107	rifiuti della silvicoltura
	020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
	020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
	020110	rifiuti metallici
	020199	rifiuti non specificati altrimenti

Suddividendo l'azienda agricola è possibile trovare all'interno diversi settori atti alla generazione di rifiuti, come:

Attribuzione codici CER /3

Attività di generazione rifiuti	Tipologia di rifiuto	Codici rifiuto
Allevamento bestiame	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate)	020106
	Fanghi di depurazione di cantine	020705
Lavorazioni prodotti agricoli annesse all'azienda agricola (es. cantine, caseifici, macelli aziendali)	Fanghi di depurazione di caseifici	020502
	Fanghi di depurazione di macelli	020204
	Farine fossili di filtrazione e filtri da filtraggio mosti e vini	020799
	Scarti animali inutilizzabili	020202
	Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti	180205*
Prevenzione e cura delle patologie animali	Recipienti contaminati da composti veterinari	180202*
	Film per pacciamatura deteriorati	
Realizzazione e utilizzazione di strutture e dispositivi per la produzione agricola	Geomembrane per impermeabilizzazioni	
	Lastre rigide per serre deteriorate	
	Reggette, corde, nastri a supporto coltivazioni, cordino agricolo per legature imballaggi	
	Reti per raccolta olive, sostegno etc. deteriorate	020104
	Reti tessute antigrandine, ombreggianti, frangivento deteriorate	
	Teli di copertura serre e tunnel, tessuto non tessuto deteriorati	
	Tubi per irrigazione, ecc. deteriorati	
Scarti vegetali delle coltivazioni	Scarti vegetali di raccolta e di lavorazione non riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici	020103

ancora ...

Attribuzione codici CER /4

Utilizzo di macchine agricole	Apparecchiature obsolete o loro parti	
	Batterie e accumulatori al piombo	160601*
	Contenitori degli oli e dei lubrificanti	150111*
	Filtri di gasolio esausti da automezzi agricoli	150203
	Filtri olio esausti di mezzi agricoli	160107*
	Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	150202*
	Oli minerali esausti di motori, trasmissioni, ingranaggi (di norma non sono clorurati)	130205*
	Pneumatici usati	160103
	Rifiuti/Rottami ferrosi derivanti dalla manutenzione di attrezzature e macchinari	160214
	Contenitori contaminati di prodotti agrochimici (biocidi, sostanze fitosanitarie)	020108*
Utilizzo di mezzi tecnici per utilizzo fitofarmaci, fertilizzanti e mangimi	Fitofarmaci inutilizzati e/o prodotti pesticidi, biocidi scaduti - residui prodotti agrochimici	
	Filtri usati	150202*
Utilizzo di mezzi tecnici, preparazione, movimentazione e conservazione dei prodotti agricoli	Sacchi concimi, mangime e sementi	
	Scatole in cartone	150101
	Film plastici a uso imballaggio	
	Flaconi, taniche e altri contenitori in plastica	150102
	Vasetteria in componenti plastiche	
	Altri imballaggi in legno non trattato	
	Cassette per frutta e verdura	150103
Palletts		
Flaconi, taniche e altri contenitori in alluminio, ferro e banda stagnata	150104	
Contenitori di più componenti (ad esempio plastica/carta) per materiali non pericolosi	150106	

Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006

Deposito Temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

Per **luogo di produzione** si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.

I rifiuti (pericolosi e non) devono essere gestiti con **cadenza** almeno trimestrale o quando il deposito raggiunge i **30 mc** di cui al massimo **10 mc** di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno.

Il deposito deve essere effettuato per **categorie omogenee** di rifiuti, rispettando le **norme tecniche**, oltre alla disciplina delle **sostanze pericolose** (per i pericolosi) e le norme per l'**imballaggio e l'etichettatura** sempre per i pericolosi.

Il produttore deve essere in grado di dimostrare, ai fini del rispetto temporale e o quantitativo, la data di produzione del rifiuto da gestire, attraverso registri di carico e scarico o altra documentazione

Luogo di produzione

Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204

"Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene".

Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

"Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi."

Modalità di stoccaggio in azienda dei rifiuti agricoli pericolosi

I rifiuti provenienti dall'attività di assistenza veterinaria devono essere stoccati in appositi contenitori separando i contenitori vuoti dei medicinali dai rifiuti potenzialmente infetti (vaccini vivi, aghi, garze, cannule da fecondazione etc.). Per lo stoccaggio dei potenzialmente infetti le aziende di recupero/smaltimento forniscono appositi contenitori a forma di un secchiello per le siringhe e di scatola per i contenitori vuoti, garze, oggetti da taglio).

Possono assimilarsi ai rifiuti non pericolosi i contenitori vuoti dei fitofarmaci e diserbanti "bonificati".

La "bonifica" consiste nel risciacquo dei contenitori per almeno tre volte, con recupero dell'acqua di lavaggio nell'operazione colturale. I contenitori, privi di residui, vanno ridotti di volume, inseriti in sacchi impermeabili e trasparenti, chiusi e sigillati. I sacchetti dovranno riportare un'etichetta con indicato: ragione sociale dell'azienda e indirizzo. La responsabilità della corretta "bonifica" è a carico dell'azienda.

Le batterie non devono presentare rotture che permettano la fuoriuscita di liquido. In tal caso devono essere smaltite in contenitori a tenuta, in plastica o imballaggi non attaccabili dall'acido. Le batterie devono comunque essere stoccate in locali chiusi con fondo inattaccabile dagli acidi.

Modalità di stoccaggio in azienda dei rifiuti agricoli pericolosi

I contenitori dei prodotti fitosanitari una volta svuotati del loro contenuto non debbono essere riutilizzati.

In ogni caso non vanno smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti urbani. E' vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente.

In attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie.

L'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari è a carico dell'utilizzatore.

L'olio esausto che deriva dalla manutenzione di motori, trasmissioni, ingranaggi e circuiti idraulici non deve essere miscelato con acqua o altre emulsioni. Gli oli di diversa natura non devono essere miscelati tra loro.

Gli oli devono essere stoccati in contenitori a tenuta in metallo o plastica con bacino di contenimento a garanzia di eventuale fuoriuscita.

I filtri dell'olio devono essere sgocciolati dall'olio e smaltiti in contenitori a tenuta per prevenire eventuale dispersione del prodotto.

ANALISI

Le analisi sui rifiuti sono previste:

Art. 8 del D.M. 05.02.1998 – stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi.

Art. 7 del D.M. 161/2002 - relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate.

Art. 11 D.lgs. 36/2003, lettera f) – relativo alle discariche dei rifiuti.

Nei suddetti articoli sono specificate:

- le modalità esecutive delle stesse,
- il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti e quando la normativa specifica lo richiede.
- altre indicazioni tipiche di ciascuna delle norme indicate.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Che cosa è -> il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi (tutte le attività),
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....

2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale

3) chi effettua attività di recupero e smaltimento

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico e scarico

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Ubicazione/conservazione -> **tenuto** presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore; **conservato ed integrato** con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione (la discarica perennemente); si **utilizzano** fogli numerati (formato A4), **vidimati** dalla CCIAA di competenza.

FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere emessi da apposito bollettario a ricalco conforme alla norma;
- 2) qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4) riportano indicazione degli estremi dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5) la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che il frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO e FORMULARIO

SISTRI

L'impresa agricola:

➔ per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività agricola **è esonerata** dalla tenuta del **registro di carico e scarico** [art.li 189 e 190 D.lgs. 152/06], per la stessa attività produttrice di rifiuti pericolosi non ci sono esclusioni in merito alla tenuta **dei registri**.

➔ **Attenzione:** I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scar. anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

➔ Tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da **formulario**.

Solo con SISTRI attivo, ad oggi dal 1 gennaio 2016

➔ **art.193 c.9-bis. D.lgs. 152/06** La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del C.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO e FORMULARIO

SISTRI

L'impresa agricola:

Per quanto riguarda la tracciabilità con **SISTRI** saranno seguite le stesse regole dei registri di carico e scarico:

- Rifiuti non pericolosi **NO SISTRI** indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'impresa.
- Rifiuti pericolosi **SISTRI** se:
 1. produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriale con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c.1, lettera pp) del Dlgs 152/2006;
 2. produttori iniziali, con più di 10 dipendenti, di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui Dlgs 4 del 9/01/2012, ad esclusione, indipendentemente dal numero di dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale 'imprese agricole' del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta (art. 183 c. 1, lettera pp) del Dlgs 152/2006.
- Rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti **NO SISTRI**

Solo con SISTRI attivo, ad oggi dal 1 gennaio 2016

Inoltre **1-ter**. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:


- a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'art. 193, c. 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del Sistri di cui all'art. 188-bis, c.2, lett. a);
- b) con la conservazione per 3 anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lett. pp).

ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

Rappresenta l'organo che abilita le imprese al trasporto dei rifiuti nelle varie categorie (specificità del rifiuto) e classi (quantitativo) dopo averne valutato idoneità tecnica, finanziaria ed una serie di elementi relativi ai titolari e amministratori dell'impresa.

La procedura di iscrizione si effettua alla sezione regionale dell'Albo (presso la CCIAA capoluogo di regione).

Le categorie previste sono 10, alcune suddivise in subcategorie e per ciascuna di esse c'è una suddivisione per classe legate all'importo dei lavori/quantità.



ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

Con l'introduzione del comma 19-bis all'art. 212 del D.lgs. 152/06 (introdotto dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (pubblicata in G.U. 30/10/2013, n. 255), l'impresa agricola viene esonerata dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali per il trasporto in conto proprio dei rifiuti se avviati ad impianto o piattaforma facente parte di un "circuito organizzato di raccolta dei rifiuti", così come definito all'art.183, c.1 lett. p) del codice ambientale;

AUTORIZZAZIONI IMPIANTI

Regime Autorizzativo – Fase Impiantista:

autorizzazione ordinaria per gli impianti fissi di smaltimento, di recupero o di stoccaggio e per la miscelazione dei rifiuti pericolosi (articolo 208);

autorizzazione semplificata per gli impianti fissi di recupero (articoli 214 - 216);

autorizzazione per auto-smaltimento (articoli 215);

autorizzazione integrata ambientale (articolo 213);

autorizzazione specifica per gli impianti di ricerca e sperimentazione (articolo 211);

autorizzazione specifica per gli impianti mobili di smaltimento e recupero (articolo 208, comma 15);

Sgombero della neve - tali attività effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183 (articoli 214-bis).

Si applica nei seguenti casi:

- attività di smaltimento dei rifiuti, compreso il deposito preliminare;
- attività di recupero dei rifiuti non individuati nel Dm 5 febbraio 1998 (come modificato) e nel Dm 12 giugno 2002, n. 161, o le cui quantità annue eccedono quelle ammesse nello stesso Dm 5 febbraio 1998, compresa la messa in riserva;
- attività di recupero dei rifiuti individuati nel Dm 5 febbraio 1998 (come modificato) e nel Dm 12 giugno 2002, n. 161, compresa la messa in riserva, per le quali l'impresa scelga di non accedere alle procedure agevolate;
- miscelazione dei rifiuti.

COMBUSTIONE rifiuti agricoli

L'art. 14 del Dl n. 91/2014 ha cambiato il testo degli art. 182 e 256-bis D.lgs. 152/06, per rispondere alle richieste del mondo produttivo agricolo, e depenalizzare le attività di abbruciamento "in pieno campo" dei materiali descritti dalla lett. f) del c.1 dell'art. 185 D.lgs. 152/06 (paglia, sfalci, potature e ogni altro materiale agricolo-forestale naturale non pericoloso), definite quali tradizionali pratiche agricole oggi consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze ammendanti o concimanti.

Purché l'attività di raggruppamento e abbruciamento consentite per il reimpiego dei materiali come concimanti o ammendanti avvenga in piccoli cumuli, in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro (circa 3 metri cubi), effettuate nel luogo di produzione, fuori dai periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, come dichiarati dalle regioni, e sempre che non intervengano provvedimenti amministrativi diretti a sospendere, differire o vietare la pratica della combustione in presenza di avverse condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e pericolose per la salute pubblica e la privata incolumità.

LETAME

Il letame è escluso dalla normativa vigente sui rifiuti a condizione che sia usato correttamente in agricoltura; cioè secondo una corretta pratica che identifica il letame come una risorsa.

- Art. 185 c. 1 lettera f) D.lgs. 152/06 e smi i materiali fecali, che non sono contemplati dal regolamento CE 1069/2009, purché utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana.
- Regolamento CE n°1069/2009 definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano tra i quali troviamo anche lo stallatico definito come: escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, diversi dai pesci di allevamento, con o senza lettiera"
- per impiegare il letame in altra azienda è necessario che il produttore si attenga a quanto stabilito dal D.lgs. 75 del 29/04/2010 che detta norme in materia di vendita di fertilizzanti. Secondo questo Decreto Legislativo il produttore di fertilizzanti deve richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. Deve inoltre essere messo in atto un sistema che garantisca la tracciabilità del prodotto venduto.

LETAME

Il corretto utilizzo del letame prevede:

1. la maturazione in concimaia con platea impermeabilizzata;
2. la ricarica del percolato sul cumulo della concimaia;
3. lo stoccaggio sul terreno agricolo limitato al tempo necessario per lo spargimento e comunque funzionale alla normale pratica agricola della concimazione;
4. lo spargimento.

non è corretto:

1. far maturare il letame sul suolo agricolo;
2. lasciare un cumulo per un tempo maggiore rispetto a quello strettamente necessario per la distribuzione diventa rifiuto.

LETAME

Le acque che percolano dal cumulo di letame (colaticcio) e che si formano sul suolo sono rifiuti come tali vanno considerati ai fini sanzionatori.

Il colaticcio raccolto nella concimaia non deve essere sparso sul terreno ma ricaricato sul cumulo di letame in maturazione. Per prevenire la formazione di grandi quantitativi di percolato è opportuno adottare un sistema di copertura della concimaia.

Il processo di maturazione del letame ha una durata di circa 5 mesi, ma un suo prolungamento (fino a 8-9 mesi) è sempre vantaggioso per il miglioramento delle sue caratteristiche fertilizzanti. Il letame maturo si presenta come un materiale pastoso, all'interno del quale sono ancora identificabili una parte dei materiali che componevano la lettiera; esso è ancora piuttosto ricco di umidità ma non dovrebbe perdere acqua per gocciolamento. Il suo colore varia dal marrone al nero in funzione del grado di maturazione raggiunto, mentre la lettiera indecomposta conserva ancora in parte il colore originario.

LETAME

Il deposito di letame equino misto a digestato solido nei pressi di un impianto per la produzione di biogas come deve essere gestito?
Si applica la normativa sui rifiuti?

SI:

- 1) dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola
- 2) è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l'effettiva riutilizzazione nell'attività agricola deve essere dimostrata dall'interessato.

Cassazione (n. 16200/14)

Le materie fecali animali non costituiscono rifiuti **solo se sono state sottoposte a processi o metodi che non danneggino l'ambiente e che non mettono in pericolo la salute umana e, dall'altro**, secondo il regolamento europeo tale materiale, in quanto sottoprodotto rientrante nella categoria 2 deve essere prontamente rimosso, identificato e trasformato secondo i metodi indicati.

Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) – sentenza n. 1603 /2014 – in riferimento all'ordinanza di un Comune che ha ordinato a un allevatore l'allontanamento degli animali presenti nell'area in stalle autorizzate, il risanamento dell'intera area dal letame presente in cumuli, la pulizia e disinfestazione dei locali e dell'area in uso.

SCARTI SOTTOPRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Scala di priorità nella gestione degli scarti e eccedenze lungo la filiera agricola e agroalimentare



*REGOLAMENTO (UE) N. 68/2013 DELLA COMMISSIONE concernente il catalogo delle materie prime per mangimi del 16 gennaio 2013

PASTAZZO di agrumi




D.M. Ambiente del 5/2/1998

Tra i rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità figura, tra le altre, la categoria dei "rifiuti vegetali derivanti da Attività agro-industriali" (CER 02 03 04). Il compost può essere utilizzato in agricoltura ricorrendo le condizioni previste dalla normativa sui fertilizzanti come ammendante compostato misto.

Legge 98/13 del D.L. 69/13 Art. 41 – quater

- Entro il 20 ottobre il Ministero dell'Ambiente di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e dell'agricoltura emanano un decreto contenente disposizioni che consentano la **produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico (buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione)**.
- Inoltre, entro il 20 novembre sarà adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i **criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione**.

PASTAZZO di agrumi




Comma 2 bis art. 52 decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012

Il comma 2 bis prevede che venga considerato sottoprodotto (ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, e utilizzato ai fini agronomici.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

PASTAZZO di agrumi



Cass. 28764/13,

Caso - ordinanza di Tribunale che ha posto il sequestro preventivo di un'area agricola perché ritenuta sede di una discarica abusiva di rifiuti speciali in quanto veniva rinvenuto il pastazzo di agrumi, e in relazione alle dimensioni dell'azienda agricola del (omissis) (destinatario finale del prodotto trasportato) ed al numero e tipo di animali ivi allocati, il prodotto di cui sopra non poteva costituire — se non in minima parte mangime per alimentazione animale, così pervenendo alla conclusione che il prodotto suddetto, depositato in due grandi invasi artificiali (uno dei quali contenente un'elevata quantità di liquidi generatisi dal processo di fermentazione, essiccamento e deterioramento del pastazzo precedentemente depositato, a seguito della loro percolazione), costituisse rifiuto.

Va esclusa **“la natura di ammendante vegetale semplice del pastazzo di agrumi in relazione alla esistenza di un processo fermentativo, ovvero la natura di ammendante compostato, laddove risulti assente un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione”**.

Quindi la riutilizzazione del pastazzo non esclude l'assoggettamento al regime dei rifiuti in quanto rientrante nei residui di produzione e del quale il detentore abbia deciso di disfarsi se non si rispettano **le condizioni dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i**

Conclusioni

La problematica dei sottoprodotti, non è la loro difficoltà di biodegradazione, ma le loro elevate quantità che rendono impossibile uno smaltimento naturale, in tempi compatibili con la disponibilità di spazi per il loro stoccaggio.

Questi materiali potrebbero essere utilizzati anche per scopi diversi da quelli del prodotto principale impiegando tecnologie innovative (o ottimizzando tecnologie tradizionali) che consentono di trasformare tali scarti in nuovi prodotti ad elevato valore biologico, con il duplice risultato di eliminare un rifiuto e di avere un ritorno economico.